

Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il [sito del Conai](#) dove è riportata la **tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac)**, che ha subito delle variazioni già annunciate. Si ricordano, inoltre, i due **adempimenti periodici** principali di inizio anno:

▪ Scadenza 20 gennaio 2021

Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti [nell'apposita pagina](#) del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l'importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l'evidenza dei calcoli a supporto dell'esenzione.

▪ Scadenza 28 febbraio 2021

Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la [pagina dedicata](#) “esenzioni per export”.

Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare [l'adesione al consorzio](#) Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L'adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)

“Più assunzioni a termine con l'incertezza da virus”

La Provincia del 17 gennaio 2022, il vice-direttore di Api Lecco Sondrio **Mario Gagliardi** parla dei contratti a tempo determinato.

«Più assunzioni a termine con l'incertezza da virus»

Piccole imprese
L'analisi
di Mario Gagliardi
vice direttore
di Api Lecco e Sondrio

Sui contratti a termine l'Italia ha numeri, ragioni di mercato del lavoro e tutele diversi da quelli della Spagna, quindi anche in casa nostra qualche correttivo va fatto, ma nulla di simile all'abolizione del-

le assunzioni temporanee verso cui si avvia il Governo Sanchez.

Sulla riforma del lavoro in corso in Spagna è questo, in sintesi, il pensiero di Mario Gagliardi, vice direttore di Api Lecco e Sondrio responsabile delle relazioni industriali.

Gagliardi definisce «piuttosto impressionante» il «fenomeno per il quale l'Ue ha fatto un richiamo alla Spagna» la quota del 26% di contratti a termine, percentuale lontana da quel 14-

15% italiano in linea con la media europea.

E ricorda che «la Spagna utilizza anche forme particolari di contratti a termine, fra cui i contratti di servizio o di opera, che, come le nostre false partite Iva, nascondono spesso attività da lavoro dipendente, ma senza tutte le garanzie che invece i nostri contratti a termine assicurano».

Resta il fatto che come dicono anche gli ultimi dati Istat da

tempo ormai anche in Italia e a Lecco si assume soprattutto con contratti a termine, quindi precari. Per Gagliardi «ciò è dovuto al fatto che il nostro paese attraverso un periodo particolare in senso economico e sociale. Il contesto pandemico ha visto prevalere le assunzioni a termine a causa dell'incertezza in cui le aziende si trovano», sebbene molto prima della pandemia, nel 2018 il Decreto dignità abbia voluto inserire una stretta sui contratti a termine che già dilagavano con forte tendenza alla reiterazione. «Sì - aggiunge Gagliardi - sono stati posti dei limiti che hanno parecchio irrigidito la normativa sui contratti a termine con l'obiettivo di eliminare la precarietà, ma con risultati



Mario Gagliardi, Api Lecco

molto deludenti. È stato sbagliato individuare nei contratti a termine un concetto di precarietà, mentre le cose da eliminare erano le false partite Iva e le false collaborazioni. La riforma spagnola replica l'obiettivo del Decreto dignità italiano, ma parliamo di due contesti molto diversi. Osservo da molti anni il mercato locale del lavoro e vedo che le aziende individuano nei contratti a termine o in somministrazione il canale per l'ingresso nel mondo del lavoro, nella maggior parte dei casi senza abusarsi come primo passo verso la stabilizzazione, cosa che si è verificata nella stragrande maggioranza delle nostre imprese che hanno utilizzato i contratti a termine». **M. Del.**

[Download](#)

Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L'Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni **chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione**; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul [sito dell'albo](#) riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all'interno del FIR formulario: l'Albo chiarisce che **la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo**. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all'impresa successivamente alla scadenza dell'iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all'impresa prima della scadenza dell'iscrizione in essere, l'efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all'albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)

Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un **prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** (Rentri) avvalendosi del supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, **ha pubblicato sul sito web dedicato** la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo [video tutorial](#) relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all'entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)

Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta **comunicazione riassuntiva periodica** dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell'anno

solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo **31 gennaio 2022**.

Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell'anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.

A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:

Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)

La scrivente Società in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

1. Nel periodo temporale **01/01/2021 – 31/12/2021**; *(per gli anni successivi analogamente dall'1/1/.... al 31/12/....)*, sono stati stipulati n..... contratti di somministrazione di lavoro
2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):

- motivo
- durata
- n... lavoratori interessati
- qualifica dei lavoratori interessati

Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle **Rsu aziendali oppure Rsa** o, dove assenti, alle **00.SS.** organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l'art. 40, comma 1) del D.Lgs.

n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l'art. 55, comma d) dispongono l'abrogazione dell'altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.

(FP/am)

Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il **progetto "Exportlab"** al fine di **rafforzare la presenza delle imprese lariane all'estero**, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all'export.

Il progetto, che ha l'obiettivo di **fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell'ambito dell'internazionalizzazione**, si articolerà in due fasi:

1. **Training:** formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e

logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).

1. **Mentoring:** assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l'individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione.

Le **adesioni** devono essere inviate **via pec all'indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it** entro il **30.01.2022**.

Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il [link](#).

(GF/am)

Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l'obiettivo di sostenere le MPMI nella **definizione e implementazione di strategie di digital marketing**, inteso come quell'insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l'uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi** e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio

citata.

Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito [cliccando qui](#).

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all'indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it

Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)

Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della [Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea](#) è stato pubblicato il primo **elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022**, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 sono entrati in vigore **tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio**. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i **decreti di riferimento** sono i tre seguenti:

1. il DL 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al **31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale** e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il DL 30 dicembre 2021, n. 229 **ridefinisce i presupposti e**

l'applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto **l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età** e ha previsto per tali soggetti l'obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un **criterio cronologico**, si evidenzia quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l'obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori "over 50" (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli "over 50" che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all'obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle

prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell'art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12^o giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15^o giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14^o giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà

necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul [sito di Ats Brianza](#) al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l'autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l'isolamento domiciliare ma un'autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall'estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali

(ossia i negozi), con l'eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l'elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul [sito del Ministero](#) è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul [sito Governo](#) (tipo di mascherine) ma anche sul [sito specifico del Ministero della salute](#) (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)

[4710_N.L._01_-_Covid_Misure_di_gennaio_2022_Schema_delle_regole.png](#)
[Download](#)

Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le **agevolazioni previste per le imprese "gasivore"**.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s.

ed è rivolto al **settore manifatturiero**, nello specifico alle aziende che hanno un **consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell'allegato 1 al citato decreto.

Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente RE^{IG} e la componente RE^{TIG} (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) **a decorrere dal 1 aprile 2022**. Analogamente alla procedura relativa all'energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell'indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.

Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le **imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG}** per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.

Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.

(RP/rp)

[4714_N.L.01_-_Decreto_Ministeriale_gasivori.pdf](#)

[Download](#)